

BVGer C-972/2016 vom 19. April 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-972_2016

FR: TAF C-972/2016 du 19 avril 2016

IT: TAF C-972/2016 del 19 aprile 2016

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4.1

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 1.4.2

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito unicamente dalla decisione dell'UAIE del 4 gennaio 2016 e pertanto dalla questione di sapere se il ricorrente possa beneficiare, o meno, del condono dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 463.- indebitamente percepito a titolo di rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015. Non sono oggetto litigioso le decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015, entrambe cresciute incontestate in giudicato. Peraltro, secondo costante prassi, una decisione amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile; se, quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può più venire contestata (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015]).

E. 2

Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

E. 3

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).

E. 4

Nell'impugnata decisione del 4 gennaio 2016, oggetto della presente vertenza, l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente ha violato l'obbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita - nel caso concreto il decesso della coniuge - e che pertanto non poteva prevalersi della buona fede. Il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.- non poteva dunque essere accordato. Peraltro, la situazione economica dell'insorgente permette di concludere che la restituzione di tale importo non costituisce un onere troppo grave per il medesimo.

E. 5.1

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGa in relazione con gli art. 4 e 5 OPGA (RS 830.11), le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti due presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). L'autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato (art. 4 cpv. 3 OPGA).

E. 5.2.1

Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c).

E. 5.2.2

Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b). Peraltro, quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di compensare il suo credito in restituzione con l'ammontare della rendita corrente in favore dell'assicurato, giova rilevare che di principio tale compensazione è ammissibile (DTF 130 V 505 consid. 2.1 e 128 V 224 consid. 3b e relativi riferimenti), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'interessato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid.5.2).

E. 5.3.1

In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPGGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

E. 5.3.2

L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato (art. 77 OAI [RS 831.201]).

E. 5.4

Il ricorrente fa valere di aver comunicato all'UAIE che la moglie era morta, ma di non aver potuto trasmettere, prima del 12 maggio 2015, i documenti comprovanti il decesso in quanto era in corso l'autopsia (v. il ricorso del 21 gennaio 2016). Quand'anche si volesse ammettere che l'insorgente ha informato tempestivamente l'autorità inferiore dell'avvenuto decesso della coniuge - dagli atti di causa risulta in effetti che l'UAIE aveva ricevuto già l'8 aprile 2015 il certificato di decesso della moglie (doc. 17 dell'incarto dell'UAIE concernente la de cuius) - e che egli era in buona fede al momento in cui ha percepito la rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015, tale circostanza non può essergli di alcun giovamento, siccome è manifesto che la restituzione dell'importo di fr. 463.- non rappresenta per lui un onere troppo grave. Da un lato, il ricorrente non ha fatto valere di essere indigente (o in altri termini che si sarebbe trovato in gravi difficoltà qualora avesse dovuto dare seguito alla restituzione della somma richiesta dall'autorità inferiore). Dall'altro lato, dal questionario concernente la domanda di condono, da lui compilato il 27 luglio 2015 (doc. 31), si evince, in particolare, che lo stesso dispone di una sostanza pari a Euro 62'310.00 (immobile e veicolo) e che il medesimo percepisce delle rendite di assicurazioni sociali pari a Euro 13'824.00 (annuali; peraltro dal 1° marzo 2016 è al beneficio di una

rendita di vecchia svizzera di fr. 1'388.- al mese, in sostituzione della rendita d'invalidità svizzera pagata fino ad allora [doc. 38]). La sua situazione economica permette di concludere che egli si trova in condizioni economiche tali da poter restituire l'importo richiesto di fr. 463.-. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore compensare il suo credito in restituzione (di fr. 463.-) con l'ammontare della rendita d'invalidità per il mese di febbraio 2016 in favore del ricorrente (v., sulla questione, la decisione del 4 gennaio 2016 [doc. 34]; compensazione che l'insorgente non ha peraltro contestato).

E. 5.5

Da quanto esposto, consegue che, mancando uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGGA (v. anche l'art. 4 OPGA), in concreto l'onere troppo grave, per poter beneficiare di un condono, la domanda di concessione del condono dall'obbligo di restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.- deve essere respinta.

E. 6

Per conseguenza, il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 7.1

Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (DTF 122 V 221 consid. 2).

E. 7.2

Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.